

La presente deliberazione viene affissa il 08 MAR. 2010 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni



PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 52 del 23 FEB. 2010

Bozza

Oggetto: APPROVAZIONE ^{Bozza} DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

L'anno duemila ^{dieci} ~~nov~~ il giorno ventisei del mese di FEBBRAIO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1. Prof. Ing. Aniello	CIMITILE	- Presidente	_____
2. Avv. Antonio	BARBIERI	- Vice Presidente	_____
3. Dott. Gianluca	ACETO	- Assessore	_____
4. Ing. Giovanni Vito	BELLO	- Assessore	ASSENTE
5. Avv. Giovanni Angelo Mosè	BOZZI	- Assessore	_____
6. Ing. Carlo	FALATO	- Assessore	_____
7. Dr.ssa Annachiara	PALMIERI	- Assessore	_____
8. Dott. Nunzio	PACIFICO	- Assessore	_____
9. Geom. Carmine	VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dr. Claudio UCCELLETTI _____

PROPONENTE: Il Presidente Prof. Ing. Aniello CIMITILE

PREMESSO che la Provincia di Benevento, al fine di favorire la piena promozione della persona ed il sostegno alla comunità provinciale, in linea con i principi sanciti nel proprio Statuto ed in base alle proprie competenze istituzionali, concede sovvenzioni, sussidi, contributi, ausili finanziari ed altri vantaggi di carattere economico a persone fisiche, enti pubblici e privati che esercitino o si impegnino ad esercitare attività, interventi, manifestazioni o altro genere di iniziative rivolte alla valorizzazione e promozione delle specificità del territorio sannita.

VISTO la Deliberazione di Consiglio Provinciale n.73 del 17/07/1997 con cui si approvava il "Regolamento per la concessione di contributi per manifestazioni riguardanti attività culturali, artistiche, sociali, turismo e spettacolo;

VISTO la Deliberazione di Giunta Provinciale n.141 del 06/04/1999 con cui si approvavano le "Linee di indirizzo per la concessione di contributi sportivi";

VISTO la Deliberazione di Giunta Provinciale n.11 del 23/01/2004 con cui, a seguito di variazioni alla normativa che regola la concessione di contributi, si approvavano "Linee guida di indirizzo per l'erogazione di contributi nel Settore Culturale, Turistico, Formativo e Sociale";

RILEVATO, ai fini dell'applicazione dell'art.12 della legge 7 agosto 1990 n.241, che occorre dare un assetto unitario e adeguato alle norme ad oggi sopravvenute alla materia della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

VISTA la bozza del regolamento previsto dalla citata disposizione di legge, redatta dal Segretario Generale su direttive dell'Amministrazione, sentiti i Dirigenti maggiormente interessati al provvedimento circa la necessità di munire l'Ente di una nuova regolamentazione in materia di contributi;

SI PROPONE di approvare l'allegata bozza di "Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici" e di proporla all'approvazione al Consiglio Provinciale

Il sottoscritto Dirigente esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Benevento, _____

**Il Dirigente del Settore
ATTIVITÀ CULTURALI, ARTISTICHE, TURISMO E SPORT
DR.SSA PIERINA MARTINELLI**



LA GIUNTA

**Su relazione del Presidente
A voti unanimi**

D E L I B E R A

Per quanto in premessa esposto, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di **approvare** l'allegata bozza di "Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici";
2. di **trasmettere** il presente atto al Dirigente Settore Attività Culturali per la formulazione della proposta al Consiglio Provinciale;
3. di **dare** alla presente immediata eseguibilità, con successiva unanime votazione

Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Claudio UCCELLETTI)

IL PRESIDENTE

(Prof. Ing. Aniello CIMITHI E)

N. 136

Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T. U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267

BENEVENTO 08 MAR. 2010

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

08 MAR. 2010

La suesata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data _____ e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T. U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li 29 MAR. 2010

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno 19 MAR. 2010

☒ Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267).

☒ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).

☐ E' stata revocata con atto n. _____ del _____

Benevento, li 29 MAR. 2010

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

Copia per

SETTORE ATT. CULT. - ART. TUR. - SPORT prot.n. _____

SETTORE _____ il 728 prot.n. _____

SETTORE _____ il 10.3.10 prot. n. _____

Revisori dei Conti il _____ prot. n. _____

Nucleo di Valutazione il _____ prot. n. _____

☒ Conferenza dei Capigruppo il _____ prot.n. _____



PROVINCIA DI BENEVENTO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE, CONTRIBUTI, SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

Articolo 1 – Norma generale

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n° 241, determina criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici ad associazioni, gruppi, enti pubblici o privati per l'organizzazione di iniziative coerenti con gli obiettivi statutari e di programmazione della Provincia di Benevento.
2. L'amministrazione provinciale concede, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, i benefici di cui al precedente comma ai soggetti ivi indicati, che operano senza fini di lucro nei seguenti settori:
 - sviluppo economico
 - turismo
 - cultura
 - pubblica istruzione
 - sport
 - assistenza sociale
 - ambienteo promuovono iniziative che comunque rivestano per il territorio della provincia motivo di pubblico interesse.

Articolo 2 – Tipologia degli interventi

1. I contributi e le altre forme di sostegno economico-finanziario vengono concessi per concorrere a iniziative e progetti che, nelle materie indicate nel precedente articolo, la Provincia ritenga meritevoli di sostegno.
2. Gli interventi, di cui all'articolo precedente, possono essere attuati nelle seguenti forme:
 - a) contributo in denaro;
 - b) forniture gratuite o a prezzo agevolato di beni e servizi;
 - c) ammissione a servizi offerti o gestiti dalla Provincia, anche in termini di organizzazione e coordinamento, a titolo gratuito o a prezzo agevolato;
 - d) concessione del patrocinio, che comporta la menzione: "con il patrocinio della Provincia di Benevento" e la stampa sul materiale pubblicitario dell'iniziativa dello stemma della Provincia di Benevento e/o altro logo indicato.

Articolo 3 – Modalità di presentazione della domanda e della documentazione necessaria

1. I soggetti di cui all'articolo 1, al fine di accedere ai contributi per singole iniziative, manifestazioni o interventi, devono presentare apposita istanza almeno 60 giorni prima della data di svolgimento della stessa.
2. La richiesta, indirizzata al Presidente della Provincia di Benevento, è sottoscritta dal legale rappresentante o dal responsabile per i gruppi di spontanea formazione e dovrà contenere le seguenti indicazioni:
 - a) denominazione, sede, codice fiscale e/o partita IVA del soggetto richiedente, sua natura giuridica e finalità;
 - b) deposito presso gli uffici della Provincia di copia del proprio statuto o informazioni relative agli organizzatori per i gruppi di spontanea formazione;
 - c) dichiarazione di non appartenenza ad articolazione politico-amministrativa di alcun partito;
 - d) descrizione dell'iniziativa e del progetto per il quale si richiede il contributo con l'indicazione delle finalità dell'iniziativa, della data o del periodo nel quale si svolgerà l'attività e di elementi che consentono di individuare l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 4;
 - e) rispondenza dell'iniziativa a obiettivi di interesse generale e, comunque, in sintonia con gli indirizzi programmatici della Provincia;
 - f) modalità organizzative e pubblicitarie dell'iniziativa;
 - g) preventivo delle singole voci di spesa previste per la sua realizzazione e ammontare del contributo richiesto;
 - h) eventuali finanziamenti erogati a sostegno dell'iniziativa da altri enti e soggetti pubblici e privati e il loro ammontare, nonché eventuali entrate previste a carico degli utenti.
3. La richiesta di contributo riferita ad attività ordinaria annuale deve essere presentata nel termine perentorio del 31 maggio di ogni anno per l'anno in corso e deve contenere le indicazioni di cui al precedente comma 2, lettera a),b),c),g) e h), la descrizione dell'attività svolta, la sua utilità, importanza e rilevanza sociale e territoriale, nonché l'incidenza del volontariato.
4. I soggetti di cui all'articolo 1, al fine di accedere alle altre forme di sostegno economico-finanziario, devono indirizzare richiesta al Presidente della Provincia, sottoscritta dal legale rappresentante o dal responsabile per i gruppi di spontanea formazione, che dovrà contenere quanto indicato al precedente comma 2, lettera a),b) e c). Nella richiesta dovrà essere specificata la tipologia degli interventi richiesti fra quelli indicati all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) e le finalità che si intendono perseguire.
5. La Provincia si riserva di assumere ogni altra informazione utile al fine delle proprie determinazioni.

Articolo 4 – Criteri di concessione

1. La giunta provinciale assegna i contributi ai richiedenti con riferimento ai seguenti criteri:
 - a) Per l'attività annuale delle associazioni :
 - assenza di fini di lucro negli scopi statutari;

- utilità, importanza e rilevanza sociale dell'attività svolta;
 - incidenza del volontariato nell'attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
 - rilevanza territoriale dell'attività;
- b) per singole manifestazioni, iniziative e interventi:
- particolare rilevanza sotto il profilo della promozione turistica e culturale del territorio provinciale;
 - significatività dell'intervento sotto il profilo della valorizzazione del patrimonio storico, artistico, architettonico, paesaggistico e naturalistico della Provincia;
 - rilevanza dell'iniziativa sotto il profilo sociale.
2. Nell'assegnazione dei contributi si tiene conto:
- della rispondenza dell'iniziativa agli indirizzi programmatici;
 - del grado di rilevanza sociale, culturale ed economica delle attività svolte e dell'iniziativa programmata;
 - del numero dei soci affiliati e dei partecipanti all'iniziativa;
 - del costo dell'iniziativa e della quota a carico dei partecipanti (con un'attenzione particolare per le piccole realtà);
 - di contributi in denaro concessi da parte di enti o privati;
 - della valutazione dell'iniziativa in base a:
 - area di interesse sovra comunale o provinciale;
 - originalità;
 - attualità del tema;
 - continuità e circuitabilità;
 - ricaduta sul pubblico;
 - provenienza del pubblico;
 - ricaduta per la Provincia;
 - collaborazione e/o coinvolgimento di altri enti o associazioni.
3. In nessun caso possono essere concessi contributi per manifestazioni aventi fini di lucro, ad eccezione delle manifestazioni volte alla raccolta di fondi per scopi umanitari, di beneficenza e di solidarietà.

Articolo 5 – Istruttoria e assegnazione contributi

1. Le richieste di contributi sono assegnate al settore competente per materia, il quale entro 30 giorni può richiedere eventuale documentazione aggiuntiva o note scritte di chiarimenti. In tal caso l'interessato deve adempiere a quanto richiesto entro il termine perentorio di 15 giorni; la mancata risposta scritta equivale a rinuncia al contributo.
2. Le istanze istruite, con evidenziazione di quelle prive dei requisiti richiesti, sono trasmesse dai responsabili dei singoli settori alla giunta provinciale entro 45 giorni dalla data di arrivo della domanda o dalla data di completamento dell'istanza.
3. La giunta provinciale, con propria deliberazione, tenuto conto delle risorse disponibili e dei criteri indicati nell'articolo 4 del presente regolamento, determina l'importo del contributo da assegnare ai richiedenti per le attività e gli interventi ammessi e indica i soggetti non ammessi a finanziamento e la relativa motivazione. Spetta ai dirigenti dei settori competenti la conseguente determinazione di impegno della relativa spesa.
4. Dell'ammontare del contributo deve essere data comunicazione al richiedente, a cura del dirigente del settore interessato, entro 15 giorni dall'assegnazione; nello stesso

termine deve essere data comunicazione dell'eventuale diniego e della relativa motivazione.

5. In nessun caso il contributo della Provincia può superare il 50% della spesa prevista.
6. Il beneficiario è tenuto ad apporre la dicitura "con il contributo della Provincia di Benevento" su manifesti, inviti, volantini e qualunque altro messaggio pubblicitario riguardante l'iniziativa oggetto del contributo.
7. La Provincia non assume alcuna responsabilità in merito alla organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e attività alle quali è concesso il suo contributo e resta, in ogni caso, del tutto estranea nei confronti di qualsiasi rapporto, contratto, obbligazione che si costituisce tra i beneficiari dei contributi ed i soggetti terzi.

Articolo 6 – Rendicontazione ed erogazione

1. A conclusione delle iniziative o manifestazioni di cui all'art. 3, comma 1, il beneficiario per ottenere la liquidazione del contributo deciso dalla giunta provinciale, deve presentare entro il termine di 90 giorni la seguente documentazione:
 - relazione dettagliata dell'avvenuto svolgimento dell'iniziativa;
 - rendiconto della gestione firmato dal legale rappresentante dell'Ente;
 - copie delle fatture quietanzate o di altra documentazione fiscalmente rilevante a dimostrazione della spesa sostenuta;
 - materiale di documentazione della manifestazione o iniziativa cui si riferisce il sostegno della Provincia;
 - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, comprovante che le fatture che sono state presentate in copia fino a concorrenza dell'importo del contributo concesso dalla Provincia, non sono state utilizzate e non lo saranno per richiedere ulteriori sostegni o contributi ad altri Enti pubblici o privati;
 - intestazione e numero del conto corrente bancario o postale e sede di riferimento ovvero indicazione della persona abilitata alla riscossione per conto dell'Ente;
 - introiti di ogni tipo compresi i contributi e/o le sponsorizzazioni di Enti pubblici o privati.
2. I beneficiari di contributi di cui all'art. 3, comma 3, devono presentare la rendicontazione con le modalità di cui al comma precedente, entro il termine perentorio del 31 gennaio successivo all'anno di assegnazione.
3. Il dirigente del settore competente, entro 30 giorni dal ricevimento della rendicontazione, eseguite le dovute verifiche, provvede alla erogazione del contributo, con propria determina.
4. Qualora l'ammontare della spesa rendicontata sia inferiore alla spesa preventivata, il contributo da erogare viene proporzionalmente ridotto.

Articolo 7 – Conseguenze in caso di inadempimento al rendiconto – Verifiche

1. La mancata presentazione della rendicontazione nei termini stabiliti, nonché la mancata effettuazione dell'iniziativa o del progetto per il quale è stato concesso il contributo, determina l'esclusione del soggetto interessato dalla erogazione della relativa somma.
2. La Provincia può disporre verifiche nei confronti di ciascun richiedente sull'utilizzazione e sull'efficacia dell'intervento concesso; inoltre, con motivato provvedimento, si riserva la facoltà di disporre la revoca qualora non venga più riscontrato il presupposto per l'erogazione.

Articolo 8 – Contributi straordinari

1. La Provincia può erogare contributi straordinari, anche di propria iniziativa, per manifestazioni, interventi o iniziative in occasione di eventi di particolare eccezionalità o rispondenti a interessi ritenuti di carattere preminente; resta ferma l'applicazione normativa di cui agli articoli 5, 6 e 7.

Articolo 9 – Istruttoria e assegnazione di altre forme di sostegno economico-finanziario

1. La richiesta di altre forme di sostegno economico-finanziario, come individuate all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) del presente regolamento, sono assegnate al settore competente per materia, il quale entro 30 giorni può richiedere eventuale documentazione aggiuntiva o note scritte di chiarimento. In tal caso l'interessato deve adempiere a quanto richiesto entro il termine perentorio di 15 giorni; la mancata risposta scritta equivale a rinuncia alla forma di sostegno economico-finanziario.
2. All'assegnazione delle dette forme di sostegno economico-finanziario provvede il dirigente del settore competente mediante determinazione, che dovrà contenere la motivazione dell'assegnazione in conformità ai criteri deducibili dall'articolo 4 del presente regolamento.
3. La concessione gratuita della Sala Consiliare della Provincia e delle altre sale di rappresentanza e/o di riunioni di proprietà della Provincia è disposta dal Presidente, per iniziative di rilevante interesse provinciale, avuto riguardo per le esigenze connesse alla loro destinazione alle attività degli organi e degli uffici della Provincia. Qualora l'utilizzo di dette sale si protragga oltre il normale orario di lavoro del personale ad esse addetto, il beneficiario è tenuto a rimborsare gli oneri relativi al mantenimento in servizio del personale stesso.

Articolo 10 – Patrocinio

1. La concessione del patrocinio, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), è data dal Presidente della Provincia con proprio decreto.

Articolo 11 – Osservanza dei criteri e delle modalità regolamentari

1. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento deve risultare dai singoli provvedimenti della Provincia relativi agli interventi oggetto dei contributi.

Articolo 12 – Esclusione

1. Non ricadono nella disciplina del presente regolamento e seguono, pertanto, procedure autonome:
 - le provvidenze disciplinate da norme, regolamenti e specifiche convenzioni;
 - i contributi erogati in attuazione di funzioni conferite alla Provincia;
 - i trasferimenti a soggetti terzi a titolo di partecipazione nelle spese sostenute oer iniziative organizzate congiuntamente alla Provincia, quando tali iniziative sono previste nel programma dell'amministrazione;
 - i contributi per la prevenzione e il risarcimento dei danni, non altrimenti risarcibili, arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita;
 - i versamenti che la Provincia deve effettuare in quanto socio o componente di società, ente o associazione cui la stessa partecipa.

2. E', inoltre, esclusa l'applicazione del presente regolamento alle richieste di contributo avanzate dalle istituzioni scolastiche per progetti e attività didattiche da realizzare in ambito scolastico e previsti nei piani di offerta formativa.

Articolo 13 – Trattamento dati personali e albo dei beneficiari

1. I dirigenti dei settori sono responsabili del trattamento dei dati relativi ai soggetti richiedenti, secondo le vigenti disposizioni normative in materia.
2. Presso il servizio "Gestione economica" è tenuto l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma della legge n° 241/1990, e successive modificazioni, aggiornato annualmente e inserito sul sito Internet della Provincia.
3. Ciascun dirigente responsabile di settore, sulla base delle determinazioni adottate per l'erogazione dei contributi, deve provvedere a inviare, su supporto informatico e su richiesta del servizio "Gestione economica", i dati relativi ai beneficiari dei contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici di natura economica, al fine di consentire l'aggiornamento dell'albo.

Articolo 14 – Diffusione del regolamento

1. La giunta provinciale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente regolamento.

Articolo 15 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore contestualmente alla esecutività della delibera con la quale è stato approvato.